

LE COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - 27 LUGLIO 2017 ORE 06:00

Rottamazione cartelle: dinieghi a sorpresa e duplicazione delle liti

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Jennifer Fuccella - Loconte & Partners

A distanza di oltre un mese dalla scadenza del termine entro cui l'agente della riscossione avrebbe dovuto rispondere alle istanze di adesione alla definizione agevolata delle cartelle inoltrate dai contribuenti ai sensi del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, è possibile delineare gli esiti della procedura di rottamazione delle cartelle, nonché i profili di illegittimità delle comunicazioni di diniego arrivate ai contribuenti. In particolare, quali sono gli strumenti di tutela a disposizione del contribuente? La comunicazione di diniego di rottamazione rappresenta, a tutti gli effetti, un atto impugnabile. È tuttavia possibile agire in autotutela per il riesame del provvedimento.

Secondo le previsioni del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016), recante la disciplina della **rottamazione dei ruoli**, il 15 giugno 2017 spirava il termine entro il quale l'Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, avrebbe dovuto comunicare ai contribuenti, che avessero presentato apposita istanza entro la data del 21 aprile scorso, le somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché la scadenza delle stesse.

Un'amara sorpresa, però, ha atteso molti contribuenti che, in luogo dei bollettini contenenti le somme da pagare, si sono visti recapitare comunicazioni contenenti una **errata liquidazione degli importi** oppure il **diniego, totale o parziale**, alla definizione.

Tutto ciò ha creato allarme e preoccupazione tra i contribuenti, nonché incertezza sulle soluzioni adottabili.

Leggi anche Rottamazione cartelle: in arrivo da Equitalia le comunicazioni delle somme dovute

Tra le comunicazioni "indesiderate", quelle contenenti un'inesatta liquidazione degli importi sarebbero da imputare - come chiarito dagli stessi operatori di sportello - all'erroneo codice attribuito alla singola voce del tributo e contenuto nei sistemi interni dell'Agente della Riscossione.

In sostanza, la **voce "sanzione"**, identificabile con il codice "S", risulterebbe, per errore del computer, indenticata col **diverso codice "I"**, previsto invece per le imposte. Tale errore assume una rilevanza non indifferente, atteso che in questo modo anche le sanzioni sono state computate tra gli importi da pagare.

In altri casi l'accesso alla definizione è stato persino negato ai contribuenti in ragione del fatto che questi non avrebbero pagato le rate, rientranti in piani di dilazione già precedentemente concessi dall'Agente della Riscossione, aventi scadenza anteriore ad ottobre 2016.

Un diniego di questo genere non è immune da **censure**.

Invero, la norma sembrava piuttosto chiara nel prevedere che fosse possibile esercitare l'opzione "purchè, [...] risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016" e non anche tutti i versamenti rateali precedenti.

Se dunque il Legislatore ha previsto, quale requisito di accesso alla definizione agevolata dei ruoli, il pagamento delle sole rate con scadenza compresa tra ottobre 2016 e dicembre 2016, non si ritiene accettabile l'interpretazione che Equitalia avrebbe dato alla norma, sostenendo che ai fini della rottamazione occorresse aver pagato anche le rate scadute in date antecedenti.

Consulta il Dossier Rottamazione delle cartelle

Ciononostante, l'Agente della Riscossione ha negato la rottamazione anche nelle ipotesi di omesso pagamento di rate con scadenza antecedente ad ottobre 2016, motivando peraltro il diniego con una **formula standard**, per nulla chiara e tantomeno afferente al caso di specie: "non è stata rispettata la condizione prevista dall'art.6, comma 8, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in quanto tale carico era compreso in un piano rateale in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non risultano integralmente effettuati i relativi versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016".

Agendo in tal maniera, Equitalia avrebbe non solo "mascherato" il reale motivo di diniego, riducendo sensibilmente il **livello di fiducia dei cittadini** nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ma avrebbe anche violato il diritto del contribuente di conoscere con esattezza le ragioni del rifiuto dell'agevolazione, compromettendo il rapporto tra cittadino ed Amministrazione basato sui principi di buon andamento e trasparenza.

Tutela giurisdizionale o autotutela

Quali sono dunque gli strumenti di tutela a disposizione del contribuente?

La comunicazione di diniego di rottamazione rappresenta, a tutti gli effetti, un **atto impugnabile** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, come confermato dal contenuto della stessa, in cui si legge:

"Contro questo atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ricorso con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22 del Decreto Legislativo n. 546/1992, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per i soli crediti tributari, mentre, per gli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria".

È tuttavia ben possibile agire in **autotutela**, ai sensi del D.M. n. 37 del 1997, per il riesame del provvedimento; tuttavia tale istanza non sospenderebbe i termini per l'impugnazione della comunicazione dinanzi all'autorità giudiziaria, i quali continuerebbero a decorrere con il rischio di cristallizzare la situazione giuridica, nel caso in cui l'Ufficio competente non rispondesse in tempi utili. È raccomandabile, quindi, optare anche per la tutela giudiziale a titolo prudenziale.

In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, e come specificato nella comunicazione predisposta dall'Agente incaricato alla Riscossione, i termini per agire decorrono dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione, non avendo rilevanza la data del 15 giugno 2017, ultimo termine utile (non perentorio) per la sua notifica.

Sarà inoltre necessario vagliare sempre la natura della pretesa oggetto dei ruoli per i quali è stata richiesta la definizione e rispettare i termini e le forme previste dalla giurisdizione competente (attenzione, quindi, nel caso di contributi Inps o multe, che dovranno essere oggetto di impugnazione dinanzi le autorità competenti e secondo la relativa disciplina processuale).